

Zeitschrift: Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte der Alpen
Herausgeber: Association Internationale pour l'Histoire des Alpes
Band: 12 (2007)

Artikel: Potere contrattuale, comunicazione e negoziazioni attraverso le Alpi : sovrani e sudditi nel Corpo elvetico durante l'Antico regime
Autor: Schnyder, Marco
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-12754>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Potere contrattuale, comunicazione e negoziazioni attraverso le Alpi

Sovrani e sudditi nel Corpo elvetico durante l'Antico regime

Marco Schnyder

Zusammenfassung

**Verhandlungsmacht, Kommunikation und Handel in den Alpen.
Herrschende und die Bevölkerung in der Schweizerischen Eidgenossenschaft
im Ancien Régime**

Im Zentrum der Alpen bildet sich zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert ein sehr komplexes institutionales und territoriales Gebilde, welches die Historiografie als «Corpus helveticum» kennt. Es setzt sich zusammen aus den souveränen Kantonen, den Städten und den zugewandten Orten. Die polyzentrische Machtverteilung und ein Regierungssystem, welches die lokalen Autonomien berücksichtigt, ermöglichen ein Funktionieren, welches auf Verhandlung und Kommunikation zwischen den Herrschenden und der Bevölkerung beruhte. Die Probleme zwischen diesen beiden Protagonisten können anhand der Tagsatzungsgesandten, den Vertretern am höchsten eidgenössischen Organ, visualisiert werden. Die Bevölkerung forderte unaufhörlich einen direkten Zugang zur Macht, währenddem die Behörden die Versuche lobten, die Verfahren zu rationalisieren. In der Eidgenossenschaft beeinflussten in diesem Sinn die Forderungen nach Modernität die effektive Regierungspraxis nur teilweise, und das nicht, weil die Herrschenden zu wenig darauf insistiert hätten, sondern vor allem deshalb, weil die Bevölkerung die Neuerungen ablehnte.

Antefatti

Lugano, 17 marzo 1787. Il Consiglio dei Trentasei è convocato per discutere un'importante questione.¹ La gravità delle decisioni da prendere è sottolineata dal breve, quanto accorato e inusuale, appello del Capitano reggente Rudolf Ludwig von Erlach rivolto ai consiglieri prima dell'inizio dell'assemblea. Egli invita gli astanti a «non ubbidire ai consigli delle passioni, sempre pregiudichevoli [sic] nelle discussioni civili, ma di seguire solamente i principj della loro innata giustizia, ed amore fraterno».² La preoccupazione del balivo è giustificata poiché, durante la seduta, l'abate Giovanni Battista Laghi avanza una proposta dai contenuti fortemente innovativi, relativa al tema, molto delicato, della distribuzione delle entrate del Vicinato. Queste ultime sono infatti gestite in modo monopolistico ed esclusivo dalla ristretta cerchia delle famiglie più facoltose ed influenti in seno allo stesso. Il sacerdote ardisce sottomettere al giudizio dei deputati un progetto carico di conseguenze a più livelli: egli propone infatti che i proventi delle imposte destinati al corpo dei Vicini vengano distribuiti all'insieme delle famiglie vicine, ricche o povere, proprietarie o meno. Gli interessi in gioco sono molteplici ed estremamente rilevanti. Al momento di procedere alla votazione («ballotazione») lo scontro si fa evidente. Una quindicina di consiglieri abbandona l'aula e lo scrutinio dà il seguente risultato: sedici favorevoli, due contrari. La spaccatura è dunque netta. Occorre una soluzione di compromesso che sia in grado di pacificare il Consiglio e, per estensione, il borgo di Lugano.³

Si rende dunque necessario l'appello alle autorità sovrane. Le due fazioni designano i loro rispettivi inviati: Pietro Bellasi per i Vicini oppositori, Antonio Maria Torricelli, Giuseppe e Pietro Rusca per i consiglieri «riformisti». Si ripropone così uno scenario frequente nel contesto elvetico: la cosiddetta «andata nei Cantoni» o «andata in Alemagna». Per risolvere i ricorrenti contenziosi, dimostratesi insufficienti, per diverse ragioni, le istanze locali, i sudditi dei baliaggi inviano i loro rappresentanti in lunghe e dispendiose peregrinazioni a nord delle Alpi, presso le autorità dei Cantoni sovrani. Il complesso e antico Corpo elvetico è caratterizzato da una sovranità diffusa e fortemente dislocata: ogni Cantone è infatti posto, almeno formalmente, su un piede di parità rispetto agli altri. Scopo delle missioni: ottenere l'appoggio e i voti della maggioranza o, a seconda dell'oggetto, della totalità dei Cantoni, al fine di assicurarsi una sentenza favorevole.⁴

Supremo rappresentante dei Cantoni sovrani nei baliaggi è il balivo o landfogto

(a Lugano è, all'epoca, perlopiù chiamato Capitano reggente), il quale è eletto per un biennio ed è inviato, secondo un ordine predefinito, a turno, da ciascuno dei XII Cantoni esercitanti diritti di governo nelle suddette prefetture.⁵ Una volta all'anno, durante la prima settimana di agosto, gli ambasciatori dei Cantoni si recano nelle prefetture italiane per riunirsi in un'assemblea, detta Sindacato, nel contempo tribunale d'appello e organo di controllo dell'operato del balivo. Le due o tre settimane di sessione a Lugano, nelle quali vengono regolati gli affari riguardanti le prefetture di Lugano e Mendrisio, si rivelano spesso insufficienti per giudicare l'insieme delle cause presentate. L'impossibilità di emanare tutte le sentenze nel corso di una sessione sindacatoria è anche dovuta alla mancanza di istruzioni da parte delle autorità dei Cantoni ai loro inviati circa le singole materie trattate, ciò che costringe gli ambasciatori a lasciare pendenti molte cause.⁶ A ciò vanno aggiunti i contenziosi nati nel corso dell'anno e che esigono, per la loro gravità, di essere appianati nel più breve tempo possibile dalle autorità superiori. Tali faccende vengono regolate per mezzo di delegazioni (sia presso la Dieta plenaria, sia presso Diete ristrette)⁷ o per via epistolare.

Nell'appellarsi ai Cantoni esiste una precisa procedura a seconda della natura e della gravità dell'oggetto. Ricorrere in appello presso il Sindacato, o direttamente presso i Cantoni, è possibile unicamente se la gravità dell'oggetto (perlopiù valutata in termini finanziari)⁸ lo giustifica. Gli appelli, come ricorda Weiss, furono dapprima giudicati durante la sessione della Dieta a Baden, in seguito venne invece instaurata la pratica delle «andate» nei Cantoni.⁹ Previa licenza del balivo in carica nel baliaggio in questione, i deputati partono per un lungo periplo che li porta, personalmente o per mezzo di procuratori, in tutti i Cantoni, ciascuno dei quali è tenuto ad emanare la propria sentenza, concedendo o meno il proprio voto.¹⁰ Sempre stando a Weiss, risulta che il deputato di una delle due fazioni che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei XII Cantoni, può limitarsi a rendere omaggio ai Cantoni restanti semplicemente per via epistolare.¹¹ In questo senso risulta senza dubbio cruciale, per i deputati, organizzare la missione interpellando dapprima i Cantoni nei quali è loro possibile vantare eventuali parentele, conoscenze ed appoggi.

È proprio l'accesso diretto al sovrano ad essere ostacolato, alcuni anni più tardi, da un rappresentante svizzero a Lugano. In effetti, il Capitano reggente in carica nel borgo durante il biennio 1788–1790, lo svittese Johann Walter Rudolf Belmont, esprime la propria volontà di limitare le deputazioni oltralpe, fonte di dispendio di tempo e denaro. Tramite tali provvedimenti, egli intende verosimilmente incrementare il proprio controllo sui conflitti locali, scaricando

nel contempo le autorità dei Cantoni dalle lunghe e complesse mediazioni necessarie per dirimere le cause presentate dai sudditi.

I rappresentanti della Comunità¹² di Lugano si dimostrano particolarmente contrariati da questa iniziativa e il 12 settembre 1790 il Congresso generale della prefettura sudalpina decide di inviare una deputazione oltralpe per sostenere, presentando un ricorso, le proprie ragioni.¹³ Viene incaricato della missione Michele Pedrazzini, un avvocato di origine valmaggese, ma residente a Milano.

I due casi in esame brevemente introdotti ci permettono di illustrare il fenomeno delle «andate» nei Cantoni.¹⁴ Le missioni condotte da Pietro Bellasi e da Michele Pedrazzini sono, infatti, rivelatrici della natura dei rapporti tra sovrani e sudditi nel Corpo elvetico durante l'Antico regime. A fornirci i dettagli pratici di questo tipo di deputazioni è, in modo particolare, la nota delle spese sostenute dal Bellasi, datata 10 settembre 1787 e conservata presso l'Archivio storico della città di Lugano.¹⁵

I deputati

Giovanni Pietro Maria Bellasi (o semplicemente Pietro, come solitamente appare nelle fonti), nato a Lugano il 24 luglio 1740, è il rampollo di una delle più antiche famiglie del borgo – iscritta nella matricola dei Vicini sin dal Quattrocento – ed è imparentato per parte materna con il potente casato dei conti Riva.

Michele Pedrazzini – nato nel 1745 e membro dell'importante famiglia di mercanti e notabili di Campo Vallemaggia – è avvocato e risiede a Milano. Nella metropoli lombarda egli dimorerà anche in seguito ricoprendo incarichi di primo piano in seno all'amministrazione napoleonica.¹⁶ Egli dunque non fa parte del ceto di governo del baliaggio di Lugano, ma è una personalità di primo piano lontano dalla patria. Proprio per queste ragioni è forse ritenuto un individuo sufficientemente estraneo ai locali giochi di potere e, nel contempo, abbastanza accreditato agli occhi delle autorità dei Cantoni.

L'appartenenza sociale e il *cursus honorum* di Pietro Bellasi e di Michele Pedrazzini sono congrui per svolgere una missione oltralpe, per la quale sono necessarie innanzitutto una buona reputazione, adeguate competenze in ambito giuridico (frutto dell'*iter* formativo ma, soprattutto, dell'esperienza pratica), la conoscenza del tedesco, oltre che, e non si tratta di una nota di colore, di una buona salute fisica e di un'età non troppo avanzata (fattori non indifferenti,

questi ultimi, per missioni che comportano viaggi lunghi e faticosi).¹⁷ Di non secondaria importanza sono inoltre le conoscenze e le parentele con personalità dei Cantoni sovrani, così come i titoli onorifici che alcuni notabili dei baliaggi riescono ad ottenere oltralpe.

Il viaggio e le spese

Nell'illustrare gli aspetti pratici relativi ai viaggi oltralpe ci riferiamo alla nota delle spese di Pietro Bellasi, molto ricca in tal senso. Aldilà della sensibile differenza a livello di durata delle missioni è verosimile che, per quanto riguarda i tempi e le modalità di spostamento, non vi siano grandi differenze e che quindi le note del Bellasi siano rappresentative di cosa significhi concretamente intraprendere una deputazione di questo tipo.

La nota delle spese inizia il 25 marzo, registrando l'entrata del Bellasi nottetempo tra le mura di Bellinzona, ove giunge da Lugano verosimilmente dopo una giornata di marcia. Sempre stando alla nota la sera del 24 aprile, sulla via del ritorno, egli cena e trascorre la notte a Pollegio ed è dunque con tutta probabilità a Bellinzona per l'ora di pranzo il giorno seguente. La missione dura dunque esattamente un mese.

Sulle caratteristiche della via del S. Gottardo e, più in generale, sulle vie di comunicazione dei baliaggi, siamo particolarmente ben informati dalla ricca letteratura lasciataci da numerosi viaggiatori, in larga parte settecenteschi, che con diversi scopi hanno percorso queste contrade.¹⁸

I notabili viaggiano perlopiù a cavallo, ma anche per via lacustre e a bordo di carrozze. Il tragitto è lungo e, talvolta, aspro. Occorre non dimenticare infatti che recarsi nei Cantoni significa, per chi proviene dai baliaggi italiani, affrontare lunghe ed impervie vallate e, soprattutto, l'ascesa del colle del S. Gottardo. Pietro Bellasi – in compagnia, verosimilmente, degli altri deputati – s'inerpica lungo la mulattiera del passo il 27 marzo, in un momento dell'anno nel quale, almeno in situazioni normali, grandi quantitativi di neve ancora ricoprono le pendici di un valico che raggiunge i 2000 metri di altitudine. La catena alpina costituisce dunque certamente un ostacolo non indifferente, anche se non sufficiente per scoraggiare i viaggi, nemmeno agli inizi della primavera, come nel caso preso in considerazione o, addirittura, in pieno inverno. L'ascesa del colle e la discesa sul fondovalle urano richiedono un'intera giornata di cammino. Il Bellasi, infatti, si ferma ad Amsteg («al Stegg») per la cena e

il pernottamento. L'indomani, dopo aver fatto tappa ad Altdorf, capoluogo cantonale, egli giunge a Flüelen, sulle sponde urane del Lago dei Quattro Cantoni, dove s'imbarca alla volta di Lucerna, arrivandovi di notte. Il viaggio prosegue senza sosta l'indomani mattina 29 marzo quando, verosimilmente a bordo di una carrozza (nella nota si parla di «sedia»), il deputato luganese giunge infine a Zurigo. Quattro dunque sono i giorni di marcia impiegati da Bellinzona alla città sulla Limmat. Il Bellasi raggiunge così la prima meta di un viaggio che lo condurrà nei capoluoghi dei tre Cantoni detti «provvisionali» di Zurigo, Lucerna e Uri.¹⁹

Una deputazione oltralpe comporta, generalmente, investimenti di una certa entità. In totale, Pietro Bellasi notifica 4740 lire, 17 soldi e 6 denari.²⁰ Una parte non indifferente delle spese è dovuta agli spostamenti. In tale categoria rientra innanzitutto la cura dei cavalli, principale mezzo di trasporto utilizzato nei baliaggi e lungo la via del S. Gottardo, almeno fino a Flüelen, dove si prosegue per via lacustre. Nelle brevi pause diurne si parla di «rinfresco de cavalli», mentre per le tappe vere e proprie, comprendenti il pernottamento, il servizio è completo ed è notificato con l'espressione «stalazzo». Mezzo di trasporto più rapido ma anche più caro è la barca, utilizzata per tutti gli spostamenti tra le località dei quattro Cantoni affacciati sul lago. Da Lucerna a Zurigo, invece, complice la conformazione fisica collinare dell'altopiano svizzero e la conseguente esistenza di strade carrozzabili, il deputato Bellasi e i suoi accompagnatori si spostano servendosi di una carrozza.

Il viaggio non comporta tuttavia unicamente spese legate ai mezzi di trasporto; vi sono anche i dazi di transito e i pedaggi per l'entrata tra le mura cittadine. Su entrambi i versanti del S. Gottardo i viandanti sono tenuti a versare la dovuta somma di denaro per attraversare i rispettivi dazi. In Leventina, per il Dazio grande posto all'imbocco settentrionale della gola del Piottino, tra Airolo e Faido, il Bellasi spende 3 lire mentre per quello urano, situato a Wassen, egli sborsa 1 lira e 4 soldi.²¹ Pedaggi per entrare in città sono pagati a Bellinzona e Lucerna, non se ne fa invece menzione per quanto riguarda Zurigo.

Tra le fonti di uscita riguardanti il viaggio vi sono anche le mance e i compensi versati agli individui che forniscono diversi servizi durante i numerosi giorni di marcia. All'uomo che lo «scortò per il monte di S. Gotardo» il Bellasi versa mezzo scudo di Francia (contabilizzato in 4 lire e 5 soldi); una spesa di 4 lire e 10 soldi è invece annotata per la «rottura della Montagna»,²² ovvero il pedaggio dovuto per l'attraversamento del colle durante il periodo invernale, quando ancora occorre provvedere allo sgombero e alla pressatura della neve

alfine di rendere transitabile la via.²³ L'uomo inviato da Altdorf a Flüelen il 28 marzo, per «vedere se il lago era quieto»,²⁴ è ricompensato con 16 soldi. Numerose sono anche le mance ai domestici e alla servitù delle personalità incontrate. Si tratta di un fenomeno senza dubbio molto diffuso all'epoca e che permette all'elargitore, tra le altre cose, di distinguersi per la sua munificenza. A questo proposito va osservata, nelle note prese in considerazione, l'assenza di riferimenti a spese sostenute per i donativi, sempre presenti in un sistema di governo e in una società fondati su rapporti clientelari.

A viaggiare non sono evidentemente solo le persone, nella nota appaiono anche le spese relative al trasporto dei bagagli. La durata della missione, la cura del corpo e del vestire dimostrata dal Bellasi, nonché il fatto che la delegazione luganese comprenda anche altri individui, lasciano supporre che i bagagli siano di una certa entità.²⁵

Un'altra voce delle spese è quella inerente al vitto e all'alloggio. Nella sintetica nota riguardante Michele Pedrazzini si notificano precise somme di denaro per il cosiddetto «mantenimento». Per Pietro Bellasi invece non compare una tariffa unica, bensì il dettaglio delle spese sostenute per i pranzi e le cene, così come per il pernottamento nelle locande.

L'ultima voce delle spese, ma non in quanto ad interesse, è quella che riunisce le attività per cui la delegazione è stata inviata oltralpe. Si tratta degli oneri per la redazione degli atti cancellereschi, l'invio degli informatori, l'acquisto dei voti e le consulenze in vari ambiti. Tra le diverse fonti di spesa si tratta, in termini quantitativi, della più rilevante.

Le attività di Pietro Bellasi si concentrano soprattutto, in ordine cronologico, a Zurigo, Lucerna e Altdorf, ovvero nei tre Cantoni provvisori. Nella città sulla Limmat il Bellasi si ferma un paio di giorni (egli entra in città, molto probabilmente, la sera del 29 marzo per ripartire il 31). A Lucerna, principale città cattolica della Confederazione, il deputato luganese, escludendo la notte trascorsa recandosi a Zurigo, si ferma invece quattro giorni (dalla sera del 31 marzo al 4 aprile). Ma è ad Altdorf che la delegazione luganese si trattiene più a lungo. Oltre al breve passaggio e fuga durante il viaggio d'andata, il Bellasi si ferma nel capoluogo urano dal 9 al 23 aprile. Altri spostamenti sono fatti in giornata, personalmente o tramite l'invio di uomini di fiducia.

Le missioni

Le «andate in Alemagna» sono fatte di numerosi spostamenti, svolti anche in giornata, e di molti incontri, nei quali la dimensione personale e clientelare è fortemente messa in valore. Durante queste missioni le personalità incontrate, rappresentanti a diverso titolo i rispettivi Cantoni di appartenenza, sono infatti numerose. A costoro Pietro Bellasi, come d'altronde i suoi omologhi della parte avversa, chiede un intervento mediatore in proprio favore. Le relazioni intessute nel tempo tra i membri del ceto dirigente di Lugano e le autorità sovrane si rivelano senza dubbio feconde in occasioni di questo genere. Parentele di sangue, parentele spirituali, così come amicizie e affari di diversa natura sono fattori che avvicinano le due parti, tendendo ad attenuare l'asimmetria di potere comunque esistente tra governanti e sudditi.

Pur viaggiando molto, i deputati spesso non possono, o non intendono, recarsi in tutti i Cantoni; Pietro Bellasi è coadiuvato da altre persone che a loro volta si incaricano di alcune missioni o ricoprono il ruolo di informatori e corrieri. Tra i diversi individui menzionati, di cui non sempre tuttavia sono esplicitate le funzioni e il ruolo rivestiti riguardo all'affare in questione, segnaliamo Stefano Riva, un certo Schuler («Schuller») e un tale Tenente Bustelli. Stefano Riva, appartenente a un ramo dell'illustre casato luganese, fa verosimilmente parte della delegazione guidata da Pietro Bellasi. Il nobile Riva è incaricato di alcune missioni, tra le quali quella di assicurarsi il voto di Untervaldo, per il quale deve essere rimborsato dei 7 Luigi di Francia spesi.²⁶ Il detto signor Schuler è un informatore. Insieme al figlio, per diversi giorni egli si occupa, tra i vari incomodi di cui si fa carico, di informare i consiglieri delle comunità, convocandoli presso la commissione mediatrice e le delegazioni luganesi. Dalle note – scarse in quanto a informazioni non strettamente legate alle spese – si viene infatti a sapere che rappresentanti di alcuni Cantoni si recano nella località che ospita le delegazioni luganesi e dove opera la commissione mediatrice. Possiamo identificare il Tenente Bustelli con Andrea, nato nel 1754 e morto nel 1823 a Locarno. Nel borgo natò egli ricopre, durante gli ultimi anni di dominio confederato, la carica di luogotenente del landfogto.²⁷ Al detto Tenente sono dovute somme di denaro per alcuni spostamenti e pranzi. Egli contabilizza 31 giornate nei Cantoni e tre a Lugano e sembrerebbe dunque a sua volta far parte della delegazione, anche se non si specifica a quale titolo e con quali mansioni.

Accanto a Pietro Bellasi troviamo dunque altri individui che, con compiti e

competenze distinti, partecipano alla missione. Si tratta di un lavoro collettivo che esige una divisione dei compiti, che un solo deputato non sarebbe in grado di svolgere in tempi ragionevoli. Occorre immaginarsi quindi un'équipe che a partire dalla sede della commissione mediatrice, in questo caso Altdorf, contatta le autorità competenti per mezzo di missive e inviati, o incontrandole di persona.

I documenti relativi alla missione di Michele Pedrazzini non ci forniscono i dettagli della sua «andata» nei Cantoni (eccezion fatta per gli interessanti ragguagli circa le «onoranze» richieste per tali incarichi), di cui è invece ricca la nota del Bellasi. Ci limitiamo a rilevare la lunghezza della sua deputazione. Michele Pedrazzini lascia Milano il 4 ottobre 1790 alla volta di Lugano, dove si ferma per «disporre l'occorrente per proseguire [...] il suo viaggio ne' Lodovoli Cantoni [...]».²⁸ L'avvocato Pedrazzini si trattiene nei Cantoni fino agli inizi del mese di maggio dell'anno seguente; il 7 maggio egli fa il suo arrivo a Lugano, dove resta fino al 25 per poter partecipare al Congresso generale della Comunità che ha luogo il 24. In tutto, dal giorno della sua partenza dal capoluogo lombardo, il 4 ottobre 1790, egli contabilizza ben 234 giorni di deputazione (le cosiddette «Diete»).

Costi e finanziamento delle «andate»

I dati della deputazione di Michele Pedrazzini, come d'altronde anche quelli relativi alla delegazione guidata da Pietro Bellasi sollevano, tra le altre, due importanti questioni: i costi e le prolungate assenze.

Le lunghe assenze dalla patria imposte da queste missioni suscitano più di un interrogativo circa il ruolo che tali incarichi possono rivestire, all'epoca, nella carriera di un nobile di Lugano e, più in generale, dei baliaggi italiani. È lecito immaginare, infatti, che visti i tempi fortemente dilatati, causati dalle distanze ma soprattutto dall'elevato numero di persone da incontrare, i deputati approfittino di queste missioni per sistemare faccende private o per stringere legami con i membri dell'aristocrazia dei Cantoni (relazioni sempre utili in prospettiva). È difficilmente ipotizzabile che il solo compenso giornaliero giustifichi l'accettazione di tali incarichi da parte di notabili di un certo rango. Detto ciò, occorre comunque dire che, in molti casi, a svolgere queste deputazioni sono individui direttamente coinvolti nei contenziosi. Le prolungate assenze dagli affari in patria inducono anche a pensare che gli inviati debbano

potersi permettere, a diversi livelli (non da ultimo quello economico), missioni di questo genere.

Il compenso per ognuni giorno trascorso in missione dovrebbe essere, secondo gli Statuti di Lugano, di 12 lire, ma Michele Pedrazzini ne chiede 21, adducendo quale giustificazione la sua residenza e il suo impiego a Milano, dove per tali incarichi l'onorario è appunto di 21 lire, e questo oltre al denaro destinato a sostenere le spese del viaggio e del mantenimento.²⁹ La richiesta viene accolta, facendo ammontare la somma di denaro spettante a Michele Pedrazzini, dopo la prima missione, a 4914 lire. La missione si protrae per quasi 8 mesi, senza tuttavia essere in grado di risolvere tutte le pendenze, visto che il 5 agosto 1791 l'avvocato valmaggese è nuovamente a Lugano per una nuova deputazione. Questa seconda missione è tuttavia più breve e si conclude già il 20 settembre per un totale di «sole» 47 giornate che, sempre alla tariffa di 21 lire quotidiane, vengono a costare alla Comunità di Lugano 987 lire. Alle somme di denaro risultanti dalle due missioni oltralpe vanno aggiunte 1020 lire per il mantenimento, il quale è fatturato 12 lire al giorno. Nel computo sono compresi i giorni trascorsi a Lugano prima della partenza per i Cantoni o in attesa delle sessioni del Congresso generale della Comunità. Alla già ragguardevole somma devono ancora essere aggiunte 360 lire, quanto cioè è fatturato per i tre viaggi di andata e ritorno tra Milano e Lugano.³⁰

Globalmente dunque, le missioni di Michele Pedrazzini costano alla Comunità di Lugano 7281 lire, escluse eventuali spese extra non contabilizzate nella nota. Il saldo non avviene in tempi brevi. Nel 1792 Antonio Maria Luvini si presenta, a nome dell'avvocato valmaggese, davanti ai rappresentanti della Comunità, per sollecitare il pagamento. L'anno seguente, addirittura, il Pedrazzini decide di precettare la Comunità, la quale incarica un tale Somazzi di sospendere il precetto intimato dall'avvocato.³¹

Per le parti in causa, pur essendo esse, nei casi presi in esame, delle importanti istituzioni pubbliche (rappresentanti, rispettivamente, il principale centro urbano e il baliaggio più popoloso a sud delle Alpi), si tratta comunque di spese considerevoli. Come vengono affrontate tali spese e, soprattutto, chi paga? Stabilire a chi spettino gli oneri è forse una delle principali fonti di controversia nella società dei baliaggi. Tutti, infatti, cercano, approfittando del sovrapporsi di regolamenti non sempre chiari nella loro applicazione, di scaricare sulle spalle di altri parte, o talvolta addirittura la totalità, delle spese. Per stabilire a chi tocca pagare entra in conto anche l'orientamento della sentenza finale, oltre che l'identità di chi è all'origine del ricorso.

Nel primo caso preso in esame occorrerebbe un'indagine più approfondita visto che ad opporsi sono due fazioni del Consiglio dei Trentasei, le quali inviano due distinte deputazioni. E, infatti, puntualmente al momento della presentazione dei rispettivi conti emergono, a proposito di chi debba sostenere il carico delle spese, sostanziali divergenze.

La provenienza del denaro e le modalità di pagamento ci conducono al fenomeno del prestito presso privati. Le pratiche creditizie, capillarmente diffuse nella società di Antico regime, riguardano da vicino anche le istituzioni che, molto spesso, si trovano tra i debitori di ricchi possidenti. Per finanziare almeno in parte la missione di Pietro Bellasi, i Vicini «conservatori» preferiscono non fare appello a creditori esterni: è, infatti, il Fiscale Antonio Maria Riva, che fa parte della fazione oppositrice in seno al Consiglio, a prestare il denaro.³² Il 25 marzo i consiglieri «conservatori», tra i quali Pietro Bellasi, confessano di aver ricevuto 1721 lire «alla grida di Lugano» che dovranno «servire per le spese che occorreranno nell'andata ne' Lodevoli Cantoni Provvisionali a motivo della quistione [sic] insorta trà varj [...] Vicini di questo Magnifico Borgo [...]».³³ Dal canto loro Pietro Antonio Rusca, Giuseppe Rusca e Antonio Maria Torricelli, si rivolgono ai fratelli Andrea e Giovanni Battista Frasca, mercanti di Lugano, originari di Soldino, un piccolo nucleo situato sulla collina sovrastante il borgo.³⁴ I due fratelli prestano ai Vicini «riformisti» del borgo 6000 lire moneta imperiale di Milano per pagare le spese «fatte, e da farsi nell'affare della controversia».³⁵

I prestiti sono concessi con un interesse che compare sia nella nota delle spese di Pietro Bellasi, sia nella polizza per i fratelli Frasca. Nel primo caso, in data 10 settembre 1787, i fitti ammontano a 152 Luigi,³⁶ nel secondo il fitto annuale si eleva a 210 lire con un interesse, quindi, del 3,5 per cento.³⁷ Quanto al prestito concesso dal Fiscale Riva, l'interesse annuale è del 3 per cento durante la «mora del pagamento» che è di un anno.³⁸

Tra sovrani e sudditi: i fattori in gioco

Questo peculiare sistema di risoluzione dei conflitti, dal punto di vista del sovrano, risulta essere una pratica che esige tempo ed energie messe a disposizione delle delegazioni. Per i sudditi, riuscire ad evitare il «filtro» del balivo e dei suoi collaboratori in loco, accedendo così al sovrano, costituisce senza dubbio un privilegio, ma nel contempo, come abbiamo avuto modo di vedere, una fonte di

ingenti spese.³⁹ È legittimo chiedersi cosa giustifichi la pratica di tali missioni durante tutta la dominazione elvetica.

Rileviamo ora, succintamente, le motivazioni che nel 1790 spingono la Comunità di Lugano ad inviare una deputazione trattenutasi così a lungo oltralpe. Stando a quanto riportato nel verbale dell'assemblea del Congresso generale della Comunità di Lugano, tenutasi il 12 settembre 1790, il Capitano reggente avrebbe avanzato alcune proposte miranti a limitare i ricorsi presso le autorità sovrane obbligando gli appellanti a passare dapprima attraverso i rappresentanti in loco (il balivo e i sindacatori).⁴⁰ Tali proposte sono percepite come un vero e proprio attentato alle libertà e ai privilegi ottenuti e confermati nel tempo dalle stesse autorità superiori. Durante le negoziazioni nei Cantoni, il ricorso presentato dal Pedrazzini a nome della Comunità di Lugano ottiene il voto favorevole di nove Cantoni: all'appello mancano Friburgo, Soletta e Zugo. Il ricorso non è dunque accolto all'unanimità e il contenzioso si trascina.⁴¹ Durante la sessione del 1793 i sindacatori prendono alcune decisioni in merito, ma esse vengono comunicate ai diretti interessati solo alcuni mesi più tardi.⁴² La Comunità prende posizione rispetto a queste decisioni e lo fa nel 1794 per mezzo di un interessante memoriale in cui vengono passati in rassegna e criticati i tre cosiddetti articoli, frutto delle decisioni sindacatorie. A sostegno di tutta l'argomentazione vengono menzionati e citati i diversi privilegi concessi dalla sovranità nel corso dei secoli, così come i decreti da essa emanati in materia.

Il primo articolo riguarda la procedura per l'ottenimento dei voti dei Cantoni durante le missioni oltralpe. Le autorità della Comunità lamentano la mancata concessione dei voti da parte di alcuni Cantoni, sollecitandoli a provvedere in merito.⁴³ Nel secondo articolo i Sindacatori avevano ribadito l'obbligo, per coloro che intendono presentare un ricorso, di fare capo al Capitano reggente e al Sindacato, prima di intraprendere qualunque iniziativa a nord delle Alpi. Gli autori del memoriale riprendono le tre disposizioni contenute in questo secondo punto: il divieto di ascoltare quei deputati che non abbiano rispettato le procedure; l'obbligo di ottenere il parere positivo del Capitano reggente, oltre a notificargli il ricorso, per potersi poi rivolgere al Sindacato e sperare infine di accedere ai Cantoni sovrani; la necessità di disporre del voto favorevole di almeno due terzi dei rappresentanti della Comunità⁴⁴ per poter presentare i ricorsi. Sulla prima disposizione la reazione è molto ferma e assume toni quasi patetici quando, ad esempio, si afferma che «se questo consiglio si verificasse si crederebbe troppo infelice questa Suddita Comunità [...]».⁴⁵ Espressioni di questo tipo sono d'altra parte frequenti in un testo da cui traspare evidente la

natura paternalista del rapporto tra il sovrano e i sudditi. Aldilà del tono, anche in questo caso, a sostegno delle affermazioni vengono citati i privilegi, nel caso specifico il privilegio numero 360 secondo cui un Capitano reggente non può impedire il ricorso presso i Cantoni. Le formalità imposte nella seconda disposizione costituiscono una novità e potrebbero limitare eccessivamente la libertà di appellarsi direttamente al sovrano. La terza ed ultima disposizione, infine, è ritenuta un'innovazione che avrebbe come perniciosa conseguenza la difficoltà, se non l'impossibilità, di presentare alle autorità superiori gli affari più importanti che rischierebbero, infatti, se si dovessero pretendere i due terzi dei voti del Congresso generale della Comunità, di rimanere irrisolti a causa di prevedibili opposizioni in seno al medesimo.

A proposito del terzo ed ultimo articolo, gli autori del memoriale affermano che la Comunità è stata lesa nei suoi diritti dal Sindacato e che la proibizione di recarsi nei Cantoni per ottenere il benestare circa i privilegi è inutile, visto che questi ultimi sono già stati più volte confermati dal sovrano. Il memoriale si conclude con la reiterata richiesta che i privilegi della Comunità vengano rispettati e che il diritto a ricorrere presso la sovranità sia mantenuto.

Conclusione: tra novità e resistenze

Quali risultati danno le due deputazioni analizzate? Soffermiamoci dapprima sul contenzioso che divide i Vicini luganesi. Ad Altdorf la commissione, dopo le negoziazioni con le delegazioni delle due fazioni, trova un accomodamento che però stenta a trovare l'assenso di tutti, una volta le deputazioni rientrate a Lugano. È dunque il Capitano reggente, Rudolf Ludwig von Erlach di Berna, ad intervenire in qualità di «Giudice Compromissario, Mediatore, e Pacificatore» per mezzo di un arbitrato redatto il 18 maggio 1787.⁴⁶ L'arbitrato, pur legittimando la passata amministrazione delle rendite vicinali, si orienta nella direzione indicata dai consiglieri «riformisti», dando disposizioni per una più corretta, trasparente ed equa gestione dei detti beni.

Nel 1787 due delegazioni di sudditi si recano oltralpe chiedendo alle autorità sovrane un giudizio in merito alla vertenza che le oppone. I Cantoni dunque, prima ancora che come sovrani «ordinanti», agiscono come mediatori in un conflitto che, d'altra parte, non li vede coinvolti direttamente come parte in causa. Gli Svizzeri, come loro solito, si mostrano perlopiù preoccupati di conservare la pace e le antiche consuetudini. In tale prospettiva, essi tendono a proporre soluzioni

di compromesso che non scontentino troppo nessuno e che non sconvolgano gli equilibri e l'ordine vigenti.

La presenza della catena alpina tra i territori soggetti a sud e le autorità sovrane a nord, accentua la distanza tra governanti e sudditi; a ciò va aggiunta la sovranità diffusa dovuta alla presenza di numerose entità sovrane. In questo senso è legittimo parlare di sudditanza diluita. L'arco alpino, così come il carattere policentrico dell'autorità superiore, possono quindi essere letti come una protezione, dal punto di vista dei sudditi, e come un ostacolo, per pratiche di governo più incidenti nella vita pubblica locale, nell'ottica del sovrano. Tale scenario è plausibile, in realtà, solo in parte. Come abbiamo avuto modo di constatare, né le asprezze delle vie alpine, né la frammentazione del potere sovrano, scoraggiano i deputati dei borghi e dei comuni delle prefetture sudalpine, i quali intraprendono frequenti e lunghe missioni oltralpe. La possibilità di sottoporre contenziosi al giudizio dei Cantoni non si limita dunque all'annuale seduta estiva del Sindacato o alle riunioni della Dieta nei Cantoni. La comunicazione tra sudditi e sovrani rimane intensa anche durante il resto dell'anno, attraverso gli scambi epistolari e le «andate». Sembra dunque delinearsi una sorta di «tribunale permanente», benché sensibilmente dilatato nel tempo e nello spazio.

Pur trattandosi di un affare interno ad un territorio e ad una comunità di sudditi, è vero che deputazioni di questo genere tendono a rimettere in discussione i paradigmi dello studio dei rapporti tra governanti e sudditi, che paiono modellarsi su dinamiche improntate alla negoziazione e alla comunicazione; il tutto, paradossalmente, in un regime che certamente democratico non è.

Nell'ottica di un discorso volto ad identificare il grado di penetrazione della modernità nell'area alpina, tali deputazioni si presentano senza dubbio come l'eredità di un passato medievale, contrassegnato da particolarismi di ogni foggia e da un conseguente spiccato policentrismo dei poteri. Siamo agli antipodi dei tentativi riformisti volti a razionalizzare e a centralizzare l'amministrazione di un territorio e di uno Stato. In ambito elvetico, perlomeno per quanto attiene al sistema giuridico-istituzionale, non si assiste nell'arco dell'epoca moderna a evoluzioni di rilievo. Basti pensare al celebre documento redatto nel 1691, che riporta l'ordine di avvicendamento dei diversi Cantoni per l'invio del proprio rappresentante nei territori sottomessi: la lista lo stabiliva fino all'anno 2000!⁴⁷ Niente, apparentemente, spingeva il ceto dirigente svizzero a concepire e attuare veri e propri programmi di riforma delle istituzioni. In realtà, soprattutto nel corso della seconda metà del Settecento, non mancano in ambito elvetico ambienti sensibili alle nuove idee e alle loro eventuali applicazioni pratiche.

La cultura dei Lumi penetra perlopiù tra i ranghi dei ceti dirigenti urbani protestanti, rimanendo invece in gran parte estranea, pur con qualche eccezione agli omologhi cattolici, soprattutto nei cantoni rurali.

Il perdurare di antiche istituzioni e pratiche in seno al Corpo elvetico sino agli sgoccioli del Settecento è sì da imputare alla mancata volontà e capacità riformatrice di gran parte delle autorità, anche se ciò non è sufficiente per spiegare l'assenza di cambiamenti di rilievo. Non mancano, in effetti, tentativi promessi dall'alto, se non di riformare, almeno di correggere alcuni meccanismi del sistema di governo, i quali però puntualmente cozzano contro la ferma volontà dei sudditi e dei ceti dirigenti locali, i quali solitamente si schierano a favore del mantenimento delle vecchie consuetudini e dei privilegi ottenuti.

Note

- 1 Lugano è il capoluogo dell'omonimo baliaggio, uno dei territori dipendenti dai XII Cantoni. A partire dalla fine del Cinquecento a governare il borgo vi sono il Consiglio dei Trentasei (convocato a seconda dei bisogni e i cui membri appartengono ad alcune famiglie del Vicinato, una sorta di patriziato cittadino) e dodici reggenti, i «Signori dei mesi», chiamati ad amministrare, a turno durante l'anno, gli affari correnti del borgo.
- 2 Archivio Storico della città di Lugano (in seguito: AStL), Archivio patriziale (in seguito: Apatr.), Registri e atti protocollari, Atti del Consiglio del Borgo 1785–1796.
- 3 Per tutto il paragrafo cf. AStL, Apatr., Atti sciolti, seconda serie ST e AStL, Apatr. (vedi nota 2). I promotori della riforma, coscienti delle opposizioni che essa avrebbe suscitato, si erano premurati, il giorno precedente, di richiedere al Capitano reggente una dichiarazione secondo la quale la votazione sarebbe stata valida con qualunque numero di partecipanti. Per un'analisi dettagliata del contenzioso, rimandiamo al recente ed approfondito studio sul borgo di Lugano di G. Negro, *Un borgo prealpino in età moderna. Momenti di storia luganese all'epoca dei baliaggi*, Lugano 2006, pp. 71–78.
- 4 A questo proposito O. Weiss afferma che «non si stabilì mai definitivamente in quale ambito la decisione della *maggioranza* dei cantoni dovesse avere valore vincolante e in quale invece per le risoluzioni rispettivamente dei cantoni sovrani e dei loro sindacatori occorresse l'unanimità». Cf. O. Weiss, *Il Ticino nel periodo dei baliaggi*, Locarno 1998, p. 36 (ed. or. Zürich 1914).
- 5 All'epoca la Confederazione è composta di XIII Cantoni, ma Appenzello, entrato a farne parte solo dopo la conquista dei territori sudalpini da parte degli Svizzeri (conclusasi nei primi decenni del Cinquecento), non gode del privilegio di inviare un proprio rappresentante nei baliaggi italiani.
- 6 Weiss (vedi nota 4), p. 35 e p. 39.
- 7 La Dieta (*Tagsatzung* in tedesco) è l'organo supremo del Corpo elvetico e riunisce periodicamente i rappresentanti dei Cantoni sovrani, con competenze e prerogative diverse, gli omologhi dei paesi alleati.
- 8 Solitamente la soglia si situa attorno ai 50 scudi. Nel baliaggio di Lugano, in epoca moderna, la moneta convenzionale (o di conto) è la lira imperiale, i cui sottomultipli sono il soldo (1 lira equivale a 20 soldi) e il denaro (1 soldo equivale a 12 denari), mentre il multiplo è lo scudo (o ducatone), il quale vale 5 lire. Per la complessa situazione monetaria vigente rimandiamo a Negro (vedi nota 3), pp. 185–190.

- 9 Tale cambiamento avvenne contro la volontà dei sudditi, i quali avrebbero gradito che le cause continuassero ad essere giudicate presso la Dieta. Cf. Weiss (vedi nota 4), p. 105.
- 10 *Ibid.*, p. 104.
- 11 *Ibid.*, p. 105.
- 12 Con questo termine, nelle fonti locali, si indica il baliaggio.
- 13 AStL, Apatr., Registri e atti protocollari, Atti del Consiglio della Comunità di Lugano 1780–1791.
- 14 Negli ultimi anni lo studio delle istituzioni e delle relazioni diplomatiche sta suscitando un rinnovato interesse, grazie in particolare a un approccio che valorizza le dimensioni sociali, culturali e il carattere dinamico delle relazioni intessute in tali ambiti. Segnaliamo, limitandoci al contesto elvetico, C. Windler, «Diplomatie als Erfahrung fremder politischer Kulturen. Gesandte von Monarchen in den eidgenössischen Orten (16. und 17. Jahrhundert)», in: *Geschichte und Gesellschaft*, 32, 2006, pp. 5–44 (molto utile anche per la panoramica storiografica fornita nell'introduzione); A. Würbler, *Die Tagsatzung der Eidgenossen. Politik, Kommunikation und Symbolik einer repräsentativen Institution im europäischen Kontext (1470–1798)*, unveröffentlichte Habilitationsschrift, Universität Bern 2004; A. Würbler, «Suppliche, istanze e petizioni alla Dieta della Confederazione svizzera nel XVI secolo», in: C. Nuvola e A. Würbler (a cura di), *Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV–XVIII)*, Bologna 2002, pp. 147–175; M. Jucker, *Gesandte, Schreiber, Akten. Politische Kommunikation auf eidgenössischen Tagsatzungen im Spätmittelalter*, Zürich 2004.
- 15 AStL, Apatr., Atti sciolti, seconda serie, V. Miscellanea, doc. 3.
- 16 C. Trezzini, «Pedrazzini», in: *Dictionnaire Historique et Biographique de la Suisse*, vol. V, Neuchâtel 1930, p. 237.
- 17 In un libello anonimo che critica l'operato del governo del borgo e della Comunità di Lugano, viene menzionata una spinosa vertenza, la quale viene affidata, verosimilmente nel 1780: «[...] alla saggia composizione del Sig. Don Pietro Belasio di Lugano [...]». Cf. D. Severin (a cura di), «Considerazioni sull'amministrazione di Lugano nel XVIII secolo», *Archivio Storico Ticinese*, vol. IV, 1932, p. 204. Pietro Bellasi appare dunque come un uomo dotato di una certa esperienza e di un certo *savoir faire* nelle mediazioni.
- 18 Rimandiamo in particolare alla preziosa raccolta, in traduzione italiana, delle descrizioni inerenti ai baliaggi della Svizzera italiana curata da R. Martinoni, *Viaggiatori del Settecento nella Svizzera italiana*, Locarno 1989.
- 19 In caso di affari urgenti vengono consultati i Cantoni provvisionali di Zurigo, Lucerna e Uri; sul loro ruolo cf. Weiss (vedi nota 4), pp. 35–36.
- 20 AStL, Apatr. (vedi nota 15). I motivi delle spese sono svariati ma è possibile riunirli, a titolo indicativo, in alcune voci: viaggio; igiene personale; vitto e alloggio; mance e pagamenti a domestici, servitori e guide; cancelleria, consulenze e missioni. In talune occorrenze infine, la natura dei servizi per i quali vengono pagati i diversi individui non è specificata.
- 21 AStL, Apatr. (vedi nota 15), p. 2.
- 22 *Ibid.*
- 23 Sull'espressione «rottura della Montagna» e sui lavori necessari per rendere praticabili la strada del passo durante la stagione invernale, si vedano in particolare le annotazioni del pastore zurighese Hans-Rudolf Schinz che percorse queste contrade negli anni 1770. Cf. H.-R. Schinz, *Descrizione della Svizzera italiana nel Settecento*, Locarno 1998.
- 24 AStL, Apatr. (vedi nota 15), p. 2.
- 25 AStL, Apatr. (vedi nota 15), p. 3. In totale egli ricorre cinque volte ai servizi del parrucchiere (a Bellinzona – in due occasioni – e a Zurigo, Lucerna e Altdorf) e quattro a quelli del barbiere (Zurigo, Lucerna, Altdorf e Bellinzona). Durante il soggiorno lucernese egli provvede anche a far lavare la biancheria comprese, si specifica, le «calzette di seta».
- 26 *Ibid.*, p. 6.
- 27 C. Trezzini, «Bustelli», in: *Dictionnaire* (vedi nota 16), vol. II, p. 373 e F. Panzera, «Andrea Bustelli», in: *Dizionario storico della Svizzera*, vol. 2, Locarno 2003, p. 850.

- 28 AStL, Apatr., Atti sciolti, prima serie, I. Amministrazione generale: P. Saldi, doc. 5.
- 29 Nella sua nota, invece, Pietro Bellasi non fa riferimento né alle onoranze per le giornate impiegate, né tantomeno a una sorta di *argent de poche* per il vitto e l'alloggio quotidiani.
- 30 AStL, Apatr. (vedi nota 28).
- 31 AStL, Apatr. Registri e atti protocollari, Atti del Consiglio della Comunità di Lugano 1792–1798, p. 37 e p. 57.
- 32 Si veda la polizza per i Vicini del Fiscale Antonio Riva. Il confesso di Antonio Riva, attestante l'avvenuta restituzione del denaro, risale al 1792. AStL, Apatr., Atti sciolti – prima serie, I. Amministrazione generale: I. Debiti, doc. 14.
- 33 *Ibid.*
- 34 AStL, Apatr. Atti sciolti – prima serie, I. Amministrazione generale: P. Saldi, busta 3.
- 35 *Ibid.*
- 36 Questi interessi potrebbero tuttavia anche essere frutto di altri prestiti.
- 37 Per il riferimento agli interessi, cf. AStL, Apatr. (vedi nota 15), p. 7; AStL, Apatr. (vedi nota 34).
- 38 AStL, Apatr. (vedi nota 32).
- 39 Accade anche, come nel 1679 per un'«andata» nel Cantone di Untervaldo, che i deputati dichiarino di voler provvedere personalmente alla copertura degli oneri del viaggio per non gravare sulla comunità. Cf. AStL, Apatr., Atti sciolti, prima serie, XVI. Miscellanea, busta 92.
- 40 AStL, Apatr. (vedi nota 13).
- 41 In questo caso infatti, l'unanimità è necessaria poiché si tratta di privilegi e di leggi.
- 42 AStL, Apatr. XVI. Miscellanea, doc. 91.
- 43 Trattandosi della richiesta di privilegi la procedura risulta più complessa.
- 44 Nelle fonti si parla perlopiù di «Pubblico».
- 45 AStL, Apatr. (vedi nota 42), p. 3.
- 46 AStL, Apatr. (vedi nota 2), pp. 36–37.
- 47 C. F. Kreuel, *Distributio oder deutlich-und ordentliche Ausstheilung der neun Landvogteyen [...]*, durch J. Ochsner, Einsiedeln 1691, citato in: *Ticino 1798–1998. Dai baliaggi italiani alla Repubblica cantonale*, Bellinzona 1998, p. 73.

Leere Seite
Blank page
Page vide